



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 273/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37914** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nata a **XX** il **XX** e ivi residente alla via **XX**, (c.f.: **XX**), rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Mongelli e domiciliata come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 19 novembre 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Francesco Tatone, in virtù di delega, per la ricorrente e l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, **XX**, come sopra generalizzata, già dipendente Enti locali (gestione ex C.P.D.E.L) sino al 31 luglio 1997, titolare pensione ordinaria n. **XX** n. iscrizione **XX**, riferisce di aver presentato in data 31/10/2024 domanda amministrativa all'I.N.P.S., rimasta priva di

	riscontro, volta ad ottenere la perequazione del trattamento pensionistico in	
	godimento.	
	In particolare, la ricorrente, nel far richiamo al dibattito giurisprudenziale in	
	materia di perequazione, ha segnalato l'evidente ingiustizia sostanziale in	
	ordine alla sperequazione tra trattamento di quiescenza e trattamento salariale	
	dei dipendenti ancora in servizio in funzione del quale negare la possibilità di	
	una diretta applicazione degli artt. 36 e 38 Cost. non può che integrare una	
	violazione dello stesso art. 36 Cost. e, quindi, una palese ingiustizia sociale	
	oltre che del singolo lavoratore in quiescenza.	
	Ciò posto, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla	
	perequazione della pensione con collegamento al trattamento stipendiale dei	
	dipendenti di pari anzianità.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., che ha evidenziato l'assoluta infondatezza della	
	pretesa volta ad ottenere la perequazione del trattamento pensionistico al	
	trattamento stipendiale dei dipendenti di pari anzianità, come costantemente	
	affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.	
	All'udienza del 19 novembre 2025, le parti si sono riportate alle rispettive	
	conclusioni.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula	
	del dispositivo.	
	La domanda, diretta ad ottenere la perequazione del trattamento pensionistico	
	al trattamento stipendiale dei dipendenti di pari anzianità, è destituita di	
	fondamento e va dunque respinta.	
	Ed invero, come ormai chiarito dal consolidato orientamento di questa Corte,	
	e in particolare di questa Sezione, dal quale questo Giudice non ravvisa motivi	
	2	

	per discostarsi, va escluso “...ogni automatismo riliquidativo che non trovi	
	<i>esplicito fondamento in apposite statuizioni normative, in conformità</i>	
	<i>all’indirizzo, ormai consolidato, per cui non esiste nell’ordinamento, né vi è</i>	
	<i>stato introdotto con alcuna sentenza della Corte Costituzionale un principio</i>	
	<i>generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti</i>	
	<i>alle retribuzioni dei colleghi in servizio” (cfr, inter alia, sez. giur. per la Puglia</i>	
	<i>sentenze n.ri 139, 359, 408, 573 e 579/2019).</i>	
	Tale sillogismo ha trovato definitivo riconoscimento anche in grado di	
	appello, giusta sentenza n. 66/2019 della II Sezione Centrale della Corte,	
	peraltro pronunciata proprio in riforma di una decisione, la n. 53/2018, di	
	questa Sezione.	
	Vanno al riguardo richiamati i principi più volte ribaditi dalla stessa Corte	
	Costituzionale, secondo cui il principio della proporzionalità della pensione	
	alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza	
	alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia – che deve essere	
	osservato non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma	
	anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della	
	moneta – non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento	
	pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore	
	determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall’art. 38 della	
	Costituzione (sentenza n. 30 del 2004 e ordinanza n. 202 del 2006).	
	Il legislatore possiede ampi margini di discrezionalità nel cui contesto può	
	avvalersi di diversi strumenti perequativi, i quali devono articolarsi in modo	
	da essere coerenti anche con valori costituzionali di segno opposto, quali il	
	rispetto dei principi di equilibrio della finanza pubblica (art. 81 Costituzione).	

	La Corte costituzionale ha, ancora, affermato che non rappresenta un <i>vulnus</i>	
	dei precetti costituzionali di cui agli artt. 36 e 38 Cost. il fatto che il legislatore	
	– orientatosi nel senso di salvaguardare nel tempo il potere di acquisto e	
	l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso lo strumento	
	della perequazione automatica dell’importo alle variazioni del costo della vita	
	– nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del	
	personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento	
	ai trattamenti pensionistici della medesima categoria.	
	La Corte costituzionale ha, inoltre, affermato che lo scostamento tra	
	trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi, derivante dalla mancata	
	estensione del meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in	
	servizio ai trattamenti pensionistici della medesima categoria, appare	
	giustificato dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto	
	durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i	
	relativi trattamenti pensionistici sono maturati (cfr. sent. 30 del 2004 e ord. n.	
	202 del 2006).	
	Alla luce di quanto sopra, appare del tutto priva di fondamento la domanda	
	della ricorrente volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico	
	sulla base dei miglioramenti retributivi corrisposti nel tempo al personale in	
	attività di servizio di pari qualifica sulla base di una pretesa diretta	
	applicazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	4	

	n.37914, lo rigetta.	
	Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S.,	
	liquidate nell'importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00).	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 19 novembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 26.11.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali	
	danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 26.11.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	5	

[illegible]